

REGIONE SICILIANA

Contraente



LOTTO 1 – All Risks Property
Capitolato di Polizza di Assicurazione
Contro i Danni al Patrimonio Immobile e Mobile

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Polizza All Risks n°

.....

Tra:

Partita I.V.A./C.F.:

con sede in:

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

POLIZZA di Assicurazione ALL RISKS n°

Contraente:

Sede Legale:

Enti Sanitari Assicurati: Come da condizioni di polizza

Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del

Scadenza della copertura: Ore 24:00 del

Scadenze annuali: Ore 24:00 del di ogni anno

Frazionamento premio: Annuale

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Sommario

Art. 1 - Durata, impostazione e revisione del contratto.....	11
Art. 1 bis - Revisione dei prezzi	12
Art. 2 - Costituzione del premio e regolazione – Altre assicurazioni – Buona fede	13
Art. 3 - Riferimento alle norme di legge - Foro competente	14
Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede.....	14
Art. 5 - Coassicurazione e delega.....	14
Art. 6 - Rinuncia al diritto di rivalsa	14
Art. 7 - Assicurazione per conto di chi spetta	15
Art. 8 - Recesso in caso di sinistro.....	15
Art. 10 - Gestione della Polizza - Clausola broker – Forma delle Comunicazioni.....	15
Art. 11 - Trattamento dei dati.....	15
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 13 - Interpretazione del contratto	16
Art. 14 - Variazioni Normative.....	16
Art. 15 - Variazioni del Contraente.....	16
Sezione 1) INCENDIO e ALTRI DANNI AI BENI.....	18
Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1	18
Art. 17 - Indennizzi – Limitazioni – Massima esposizione della Società	28
Art. 18 - Acquisizione di nuovi beni.....	29
Art. 19 - Deroga alla regola proporzionale.....	29
Sezione 2) Art. 20 - FURTO, RAPINA e RISCHI ASSIMILABILI	29
Art. 20 bis - Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia.....	30
Art. 21 - Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro.....	31
Art. 22 - Recupero delle cose rubate.....	32
Art. 23 – Esclusioni.....	33
Art. 24 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti	34
Art. 24 bis - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio - Rendicontazione	35
Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno (Sezioni 1 e 2).....	35
Art. 26 - Mandato dei Periti (Sezioni 1 e 2).....	36
Art. 27 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni 1 e 2)	36
Art. 28 - Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido solamente per la SEZIONE 1).....	38
Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI 1 e 2).....	38
Art. 30 - Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni 1 e 2).....	38
Art. 31 - Compensazione tra partite (Sezione 1).....	38

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Art. 32 - Operatività dell'Assicurazione	39
Art. 33 - Forma dell'Assicurazione – Deroga alla proporzionale (Valida per la Sezioni 2).....	39
Art. 34 - Anticipo dell'indennizzo	39
Art. 35 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	39
Art. 35 bis – Cyber Risks	39
Art. 36 - Clausola SARS - Cov2 / Coronavirus	40
Art. 37 - Disposizione finale.....	40

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Definizioni	
Amministrazione/Ente Sanitario/Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Ente Sanitario Assicurato (di seguito anche "Ente Sanitario")	ciascun Ente Sanitario (ASP, AO, AOU, IRCCS, ecc.) facente parte del Servizio Sanitario della Regione Siciliana.
Assicurato:	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Acqua piovana	i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti.
Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, liquidi e/o fluidi che non possa essere definito inondazione, alluvione, esondazione.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione
Apparecchiature elettroniche:	qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature elettromedicali, apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.
Supporto dati, spese di ricostruzione dei dati e del software	si assicurano programmi e spese di ricostruzione dati a seguito di perdite e i danni materiali e diretti indennizzabili e altri danni diretti non escluse dalle Condizioni, anche quando non vi sia un danno materiale coperto, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da mancanza di corrente, sovratensione, sottotensione, manipolazioni di dati e programmi dovute ad azioni fraudolente, infezioni da virus ed altri programmi dannosi, errori di manipolazioni del personale addetto compreso la scelta del programma, arresto, malfunzionamento di impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche.
Sabotaggio	plurime attività, svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
Terrorismo	plurime attività, svolte con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.
Attività degli Enti Sanitari assicurati	l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.
Beni di dipendenti e utenti	I beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale dell'Amministrazione nonché agli utenti dei servizi da esso erogati, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso all'Ente Sanitario, che si intendono assicurati, se richiamati nella tabella finale e purché riposti in cassette e/o armadietti chiusi a chiave e siano riscontrabili, sugli stessi, segni di effrazione

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Beni all'aperto	<p>ogni bene mobile (a titolo esemplificativo e non esaustivo materiale tecnico, merci, attrezzature, apparecchiature mobili, apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto.</p>
Beni immobili:	<p>tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione, riparazione, ristrutturazione e manutenzione, prevalentemente in materiale incombustibile, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di finitura, affreschi, decorazioni, soffitti a cassettoni, mosaici e simili; le opere di fondazione o interrato e linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni, gli impianti idrici, igienici e sanitari, anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e quant'altro di impiantistica sia parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali, le reti fognarie e di canalizzazione, infrastrutture, ponti, viadotti, pontili, depositi, banchine, sottopassi, pensiline, gallerie artificiali ed altre opere murarie, stazioni, raccordi in genere ed escluso solo quanto compreso nella dizione di "beni mobili", nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, gli impianti semaforici, cartelli stradali e di segnaletica in genere, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese boxes, tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Si intendono inclusi nel novero dei Beni Immobili anche quelli presenti nell'area cimiteriale, siti e/o e degli impianti sportivi.</p> <p>Sono inoltre compresi in tale definizione fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, prevalentemente in materiale incombustibile, comunque costruiti ed elevati fuori terra, containers vincolati o meno a terra, palloni pressostatici e tensostrutture, loro parti e/o accessori o pertinenze.</p> <p>In esse non sono esclusi l'impiego e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare, nei quantitativi che il Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili.</p> <p>In caso di assicurazione di porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.</p> <p>Sono compresi, altresì, fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici, ecc.</p> <p>tutte le costruzioni di cui alla definizione beni immobili che precede, che siano vincolati ex lege 1089/39 e ss. mm. ii. ed ultracinquantenni e/o vincolati ex D. Lgs. 42/2004 e ss. mm.ii. Il relativo premio di polizza è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della legge 53 del 28/02/1983 e ss.mm.ii</p>
Beni mobili	<p>tutto quanto è contenuto nei beni di cui alle definizioni I - 1A, sia fisso che mobile, a titolo esemplificativo e non limitativo attrezzature, allestimenti, attrezzi, utensili, strumentazione in genere, mobilio ed arredamento, apparecchiature in genere, comprese scorte, materiale di consumo e pezzi di ricambio, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di "beni immobili (1)" e/o quanto definito e compreso nella definizione 3 (se operante) e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A..</p> <p>Rientrano in tale definizione anche i farmaci (esclusi stupefacenti), le apparecchiature elettroniche (2A e 2B), denaro, titoli e valori in genere, le cd. Opere d'arte con il limite di valore di € 25.000,00 per singolo pezzo (per "opere d'arte" si intendono: quadri, dipinti,</p>

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

<p>Beni mobili</p>	<p>affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia nonché quant'altro definibile come opera d'arte, collezione o raccolta) E' compreso nella presente definizione ogni altro bene che non rientri nelle altre definizioni. Esclusivamente ai fini della garanzia di cui alla Sezione 2 rientrano in tale definizione anche i fissi e infissi (cd. Beni all'Aperto).</p> <p>2A Apparecchiature elettroniche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le macchine e le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine e/o apparecchiature di elaborazione dati, segnalazione, stampa, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione, emettitrici automatiche di titoli di viaggio, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica, apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e comprese le Apparecchiature elettroniche mobili, centraline elettroniche, centraline telefoniche, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo.</p> <p>2B Apparecchiature elettroniche mobili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà od in uso al Contraente, Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e/o Collaboratori e/o Consulenti, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione (cd. Beni all'aperto). Sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio e apparecchi radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, defibrillatori, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente, supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. Sono altresì compresi i programmi in licenza d'uso e simili, i supporti dati e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.</p>
<p>Broker</p>	<p>il RTI GBSAPRI S.p.A./VIRAS S.r.l. e la Consulbrokers S.p.A., disgiuntamente fra loro e in relazione agli Enti Sanitari da ciascuno assistiti, in breve detti "broker", di cui all' Art. 109 comma 2 lettera B) del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private) del Contraente/Assicurato che opera in base all'art. 120, comma 2 lett. a) del suindicato decreto, cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dei contratti.</p>
<p>Crollo – collasso strutturale</p>	<p>il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;</p>
<p>Danno consequenziale</p>	<p>il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.</p>
<p>Denaro, titoli e valori in genere</p>	<p>denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà dell'Ente Sanitario o di terzi.</p>

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Dolo del Contraente o dell'Assicurato	il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Evento sismico o terremoto	un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene
Eventi sociopolitici	scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla.
Fenomeni atmosferici	i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché idanni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
Fenomeni elettrici	l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni: <ul style="list-style-type: none"> ○ di usura o di carenza manutenzione; ○ direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove; ○ i guasti, i vizi, i difetti, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato di cui deve rispondere il costruttore o il fornitore o il locatore; ○ dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore/fornitore per quanto da essa indennizzato.
Franamento – Smottamento – Cedimento del terreno	movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra, lungo un versante, o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terra e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua.
Franchigia:	l'importo previsto dalle norme contrattuali e che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto.
Fuoriuscita di acqua	la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.
Implosione	il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.
Incendio	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazione- alluvione - esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Lastre	le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfiture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.
Liquidazione del danno	la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Maremoto	anomalo moto ondoso marino conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, frane o impatti meteoritici o di altro evento che provochi spostamento improvviso di grandi masse d'acqua marina.
Mezzi di custodia	A titolo esemplificativo e non limitativo armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate
Polizza	il documento che prova e regola l'Assicurazione.
Primo rischio assoluto	la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.
Guasti cagionati dai ladri	I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali o dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.
Oggetti / Opere d'arte	A titolo esemplificativo e non limitativo quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non limitativo libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, fotografie, incisioni, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche, pinacoteche e simili.
Portavalori	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa
Regola proporzionale	quanto normato dall'Art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.
Rischio locativo	le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Ricorso dei locatari	le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.
Ricorso terzi	inteso come le conseguenze della Responsabilità Civile attribuibili al Contraente a termini degli Artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per i danni a beni immobili e mobili di proprietà di Terzi, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.
Scoperto	la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.
Scoppio	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.
Sinistro	l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società o Impresa	la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.
Soggetti non considerati terzi:	il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Ente Sanitario, o di altra posizione assimilabile.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Sovraccarico di neve	il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.
Valore intero	Forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

La Società

Il Contraente

Norme che regolano l'assicurazione in generale

La presente polizza è retta, esclusivamente, dalle condizioni che seguono, eventuali moduli aggiuntivi degli Assicuratori saranno sottoscritti unicamente per le relative procedure di formalizzazione.

Le Parti prendono atto ed accettano che il Contraente, per ragioni di natura formale, amministrativa e contabile, necessita di ricevere gli originali dei documenti assicurativi per poter effettuare il relativo pagamento.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare i pagamenti nei suddetti termini temporali esclusivamente se, in quel momento, sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non limitativo: verifiche fiscali, contributive ecc.), e che, in caso contrario, l'eventuale tardivo pagamento non costituisce motivo di sospensione e/o decadenza della copertura assicurativa.

Condizioni generali di assicurazione

Art. 1 - Durata, impostazione e revisione del contratto

La presente assicurazione ha effetto e copertura automaticamente dalle ore 24 del giorno 30 novembre 2025 e scadenza alle ore 24.00 del 30 novembre 2028.

Alla scadenza del 30/11/2028 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatta salva la facoltà del Contraente, per il tramite della S.A. ASP Catania, di richiedere, con le modalità previste all'art. 4.1 del disciplinare, alla Società, a mezzo PEC ed entro 180 giorni antecedenti la scadenza triennale, la prosecuzione dei servizi ovvero la proroga contrattuale secondo la normativa vigente (art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii), per una durata di ulteriori 2 (due) anni, alle medesime condizioni normative economiche, previo consenso di entrambe le parti e laddove ritenuto opportuno, congruo e conveniente per tutti gli Enti Sanitari. La Società dovrà comunicare, a mezzo PEC, il proprio consenso entro 30 giorni dal ricevimento della PEC.

E' inoltre facoltà del Contraente, entro i 15 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, per un periodo massimo di 180 giorni, come da art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione

Gli Assicuratori si impegnano ad accettare tale richiesta alle medesime condizioni normative – economiche in vigore al momento della richiesta del Contraente.

In ogni caso rimane facoltà degli Assicuratori e del Contraente, disdire il presente contratto con le seguenti modalità:

- il primo anno fino al 30/11/2026 non sarà possibile disdire il contratto;
- il secondo anno, cioè entro il 30/11/2027 è data facoltà di disdetta, fermo restando che la disdetta esercitata dalla Società nei confronti di singoli Enti Sanitari verrà intesa come disdetta nei confronti di tutti gli Enti.
- A partire dal 30/11/2027 al 30/11/2028 è possibile disdire i singoli contratti, cioè Azienda per Azienda, da entrambe le Parti.

La medesima disciplina si applica ai casi previsti al successivo art. 8.

Per i casi suindicati il recesso potrà avvenire con un preavviso non inferiore a 180 giorni.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del C.C., la prima rata di premio, come pure le eventuali appendici future, potrà essere pagata entro e non oltre 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Limitatamente alla prima rata di premio e sempreché venga richiesta in via di urgenza l'esecuzione anticipata del contratto, l'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., esclusivamente in tale evenienza i termini di pagamento suindicati si intendono elevati a 90 (novanta) giorni, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del C.C, se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker (vedasi Definizione) e riconoscono che, ai fini della normativa vigente in materia, tale pagamento ha efficacia liberatoria per il Contraente.

Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione d'incasso scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker ed Assicuratori, indipendentemente dall'esistenza o meno di accordi di collaborazione tra il Broker (vedasi Definizione) e gli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari.

L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento, di allineare in un'unica data od in un unico mese tutte le scadenze dei contratti, sulla base delle proprie esigenze, o di chiedere ed ottenere un diverso frazionamento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi ai premi pro rata, calcolati in un 360° per ogni giorno di garanzia.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax o mail PEC e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 15 gg successivi a tale comunicazione e/o ai termini di mora previsti.

Art. 1 bis – Revisione dei prezzi

1. A partire dalla seconda annualità dalla decorrenza del contratto ed alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi/premi offerti in gara relativi ai servizi di copertura assicurativa (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività (NIC) relativo alla categoria «Assicurazioni» (ECOICOP 125) pubblicato mensilmente da ISTAT.

2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore definitivo più recente dell'indice disponibile nei 120 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione e il valore relativo al mese in cui ricade la data di stipula del Contratto. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 3% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a cura e spese del fornitore, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all' 90% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 3%.

3. Qualora emerga l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2, il fornitore, a propria cura e spese, provvederà all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione - in caso di aumento degli stessi, - limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo e comunicherà al contraente, entro 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza i nuovi importi.

4. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Contraente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice e le parti non trovassero un accordo, la Contraente stessa avrà diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, da comunicarsi alla Società posta elettronica certificata.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora tra la data di comunicazione e l'effetto del recesso, intercorre una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest'ultimo sarà corrisposto pro-rata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l'effetto del recesso.

5. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione del recesso, la Società dovrà inoltre fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio - Rendicontazione" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo.

6. Qualora alla data di efficacia del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni.

7. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Art. 2 - Costituzione del premio e regolazione – Altre assicurazioni – Buona fede

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del **20%** (venti percento) delle stesse.

Il tasso di premio da applicare al capitale come sopra determinato, ai fini della regolazione annuale, è convenzionalmente stabilito nel 50% del tasso indicato nella scheda di calcolo del premio.

Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al **20%**, e pertanto il disposto dell'Art. 19: "Deroga alla regola proporzionale" troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede ommesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate, rispettivamente dal Contraente o dalla Società, entro i 90 giorni successivi alla data di ricevimento del relativo documento in originale, emesso dalla Società.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax o mail PEC e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 15 gg. successivi a tale comunicazione e/o ai termini di mora previsti.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale la Società ha il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi come premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Resta inteso che, all'atto della copertura dei rischi, il premio potrà essere ricalcolato sulla base dei valori/somme definitivi, forniti dai contraenti in relazione alle variazioni intervenute tra la pubblicazione e l'aggiudicazione della gara o semplicemente in seguito alle verifiche effettuate con gli uffici preposti in relazione a somme/valori, numero di soggetti da assicurare e/o qualsiasi dato suscettibile di oscillazione, con espressa rinuncia all'applicazione degli artt. 1892 -- 1893 – 1894 – 1897 – 1898 del C.C.

Art. 3 - Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali -- che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana e comunitaria, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Amministrazione.

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'Art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio o somme assicurate diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 5 - Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'Art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Eventuali accordi in merito alla gestione e relativi costi tra le Coassicuratrici non avranno alcun impatto gestionale e/o economico nei confronti del Contraente e/o del Broker.

Art. 6 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell'Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso gli Enti Sanitari da esso controllate o partecipate purché il Contraente non decida di esercitare tale diritto.

Art. 7 - Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall'Amministrazione.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto, previa comunicazione da inviarsi a mezzo PEC, con preavviso di 180 (centottanta) giorni.

In tale caso le coperture assicurative rimarranno efficaci per ulteriori 180 (centottanta) giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà i ratei di premio per i periodi non fruiti, al netto delle imposte.

Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, qualora tra la data di comunicazione e l'effetto del recesso, intercorre una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest'ultimo sarà corrisposto prorata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l'effetto del recesso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia dei singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato con conseguente adeguamento del premio.

Art. 9 - Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, con preavviso al Broker ed al Contraente, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 10 - Gestione della Polizza - Clausola broker – Forma delle Comunicazioni

Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le proroghe e/o le appendici, anche di regolazione del premio:

1. la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del presente Contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata al Broker (vedasi Definizione);
2. agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa, parimenti ogni comunicazione fatta al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori, ivi comprese quelle ai fini degli artt. 1913, 1310 e 2952 del Codice Civile, fermo restando che ogni variazione concernente il contratto potrà essere effettuata solo se previamente concordata direttamente con il Contraente e/o Assicurato;
3. tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax, pec o altro mezzo ritenuto idoneo;
4. la remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio ed è comunque parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla cd. rete di vendita e/o distribuzione, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.

Art. 11 - Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'Accordo medesimo nonché circa i nominativi dei responsabili del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

I dati personali raccolti in esecuzione del presente Contratto saranno trattati da entrambe le Parti in qualità di autonomi Titolari, ciascuna per gli ambiti di propria e specifica competenza, attraverso programmi informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per il periodo di tempo necessario alla stipulazione ed esecuzione dell'accordo e comunque nei limiti temporali indicati nelle relative Informativa.

Le modalità del trattamento dei dati personali nonché tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del GDPR, ivi comprese quelle relative ai responsabili interni e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR sono allegate alla documentazione di gara.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato al presente contratto (c.d. filiera), si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza del disposto della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziaria di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'Art. 3 della citata Legge n° 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. e dell'Art. 3 c. 8 della citata Legge.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 14 - Variazioni Normative

Nel caso in cui vi fossero variazioni statutarie e/o normative (inclusi i provvedimenti propri), oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, il presente contratto con le stesse, e/o non sufficientemente tutelante, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.

Art. 15 - Variazioni del Contraente

In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale di una delle Parti (Contraente o Broker), il presente contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi, o minor termine, in base all'urgenza, comunicherà l'eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.

La Società

Il Contraente

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'assicurazione è prestata in relazione allo svolgimento di tutte le attività, servizi e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai regolamenti o delibere, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione comprende tutte le attività e/o i servizi accessori, preliminari, complementari, connessi, collegati e conseguenti ai principali, comunque, da chiunque ed ovunque svolte, anche direttamente o/o in forma mista, nessuno escluso né eccettuato.

BENI ASSICURATI - PRECISAZIONI - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare del Contraente, ovunque esistenti esclusivamente sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, di proprietà del Contraente o in comproprietà, anche se in uso a Terzi o in loro possesso; di proprietà di Terzi, in gestione o in locazione, conduzione, comodato, detenzione, possesso, uso, deposito, custodia al Contraente; o perché il medesimo ha un interesse o sia tenuto all'assicurazione o di proprietà dei dipendenti, ospiti, frequentatori, terzi in genere, salvo quanto espressamente escluso o limitato.

A maggior precisazione, tali beni si intendono garantiti anche quando posti presso abitazioni degli Amministratori, dei Dipendenti e/o altri luoghi nell'ambito di telelavoro e/o smartworking e/o lavoro agile. Sono altresì compresi i beni di proprietà dei dipendenti qualora si trovino nell'ambito dei beni assicurati del Contraente, salvo quanto espressamente escluso o limitato.

Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l'assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura "leasing".

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio e/o delle operazioni di scarico.

La Società indennizza tutti i danni materiali, diretti e consequenziali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento indennizzabile a termini di polizza, salvo quanto diversamente precisato, limitato e/o escluso.

La presente polizza All Risk Property è divisa in 2 sezioni (Incendio e Furto), ogni sezione si intende attivata se all'interno delle stesse una o più partite presentano un valore diverso da zero nella Scheda Somme Assicurato. All'interno di ogni sezione vi sono diverse partite assicurate, ogni partita si intende attivata se presenta un valore diverso da zero nella predetta scheda.

In presenza di una sezione/partita con un valore uguale a zero gli Assicuratori hanno la facoltà in ogni caso di indicare il tasso, in quanto potrà essere successivamente richiesta l'attivazione, con la precisazione che tale tasso, se indicato, non sarà preso in considerazione ai fini dell'aggiudicazione/affidamento.

Resta inteso che, all'atto della copertura dei rischi, il premio potrà essere ricalcolato sulla base dei valori/somme definitivi, forniti dal Contraente in relazione alle variazioni intervenute tra l'avvio della procedura di gara e/o procedure di affidamento e l'aggiudicazione del servizio e/o semplicemente in seguito alle verifiche effettuate con gli uffici preposti in relazione a somme/valori e/o qualsiasi dato suscettibile di oscillazione, con espressa rinuncia delle Parti all'applicazione degli artt. 1892 – 1893 – 1894 – 1897 – 1898 del C.C.

Condizioni particolari di assicurazione

Sezione 1) INCENDIO e ALTRI DANNI AI BENI

Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1

La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) subiti dai beni assicurati nonché i danni subiti da Terzi nell'ambito del Rischio Locativo e Ricorso Terzi e/o Ricorso dei Locatari, in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) incendio,
- b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
- c) esplosione, implosione e scoppio,
- d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
- e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
- f) onda sonora,
- g) urto di veicoli,
- h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
- i) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- j) rottura accidentale di lastre,
- k) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
- l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
- m) fenomeni atmosferici,
- n) formazione di ghiaccio, gelo,
- o) acqua piovana,
- p) fuoriuscita di acqua,
- q) inondazioni, alluvioni, esondazioni
- r) allagamenti,
- s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
- t) crollo, collasso strutturale,
- u) sovraccarico di neve,
- v) fenomeni elettrici,
- w) mancato freddo,
- x) evento sismico
- y) maremoti
- z) eruzioni vulcaniche (in base all'offerta dell'aggiudicatario)

Limitatamente ai beni immobili in stato di abbandono, si prende atto che verranno indennizzati solo i danni nominativamente sopra indicati alle lettere da a) ad h).

Quanto sopra sempreché non espressamente limitato e/o escluso.

Ad integrazione di quanto sopra e di quanto di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- che non siano una diretta conseguenza di un evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'Art. 1917 Codice civile.

Tale garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C.

Franamento, Smottamento, cedimento del terreno:

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di frana/smottamento, per tale intendendosi movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra, lungo un versante, o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terra e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua.

Ai soli effetti della presente condizione la Società non risponde se i danni indennizzabili a termini di polizza sono stati determinati da errate valutazioni, da parte del Contraente/Assicurato, dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o di pendii artificialmente creati con lavori di scavo o di riporto; da errata valutazione, da parte del Contraente/Assicurato, di carichi statici o dinamici normalmente sopportabili del terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno medesimo; danni conseguenti ad erosione lenta e graduale; evento sismico.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

Le parti prendono atto che i limiti previsti nella predetta tabella si intendono validi per il complesso di tutti gli enti assicurati, indipendentemente dal numero di ubicazioni (sia fabbricato che contenuto) interessate dal sinistro, se non diversamente indicato.

Limitatamente ai beni di proprietà sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa:

- gli immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono considerate come singolo sinistro come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Mancato Freddo:

La Società risponde dei danni subiti dai Beni assicurati, oltre a quelli conseguenti ad eventi non altrimenti esclusi, a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o delle sostanze atte alla conservazione, di fuoriuscita del fluido frigorigeno, e dei danni conseguenti all'accidentale verificarsi di guasti o rotture, a qualsiasi causa dovuti, nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo, sicurezza o chiusura, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e/o produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

L'assicurazione ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento dei Beni assicurati tale da impedirne l'utilizzo e che abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

Fenomeni / Eventi atmosferici: La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate, crollate per effetto di uno degli eventi citati.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o gradine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente condizione.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; non indennizza inoltre i danni subiti da:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica aperte su uno o più lati e quanto in essi contenuto;
- manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.

m bis) A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili – Beni all'aperto) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimiti/scoperti/franchigie.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

Le parti prendono atto che i limiti previsti nella predetta tabella si intendono validi per il complesso di tutti gli enti assicurati, indipendentemente dal numero di ubicazioni (sia fabbricato che contenuto) interessate dal sinistro, se non diversamente indicato.

Limitatamente ai beni di proprietà sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa:

- gli immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Inondazioni, Alluvioni, Esondazioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o esondazione o allagamenti anche se causati da evento sismico.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento,
- infiltrazione (salvo che per il caso di Allagamento),
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- ad enti e beni mobili all'aperto
- o da merci chesiano distanziate dal pavimento meno di 12 cm.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 dalla prima manifestazione

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali diretti e consequenziali causati da maremoto.

Il pagamento dell'indennizzo, per singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

Le parti prendono atto che i limiti previsti nella predetta tabella si intendono validi per il complesso di tutti gli enti assicurati, indipendentemente dal numero di ubicazioni (sia fabbricato che contenuto) interessate dal sinistro, se non diversamente indicato.

Limitatamente ai beni di proprietà sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa:

- gli immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Evento sismico o terremoto:

La Società indennizza i danni materiali, diretti e consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Si precisa che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive al primo evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad uno stesso episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, singolo sinistro.

Ai soli effetti della presente condizione, la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi;

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio, ammanchi;
 - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.
- Le parti prendono atto che i limiti previsti nella predetta tabella si intendono validi per il complesso di tutti gli enti assicurati, indipendentemente dal numero di ubicazioni (sia fabbricato che contenuto) interessate dal sinistro, se non diversamente indicato.

Limitatamente ai beni di proprietà sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa:

- gli immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Eruzioni Vulcaniche:

La Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di Eruzioni Vulcaniche ancorché derivanti da Evento Sismico.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da Eruzioni Vulcaniche;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto dell'eruzione vulcanica sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi.

Il pagamento dell'indennizzo, per singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

Le parti prendono atto che i limiti previsti nella predetta tabella si intendono validi per il complesso di tutti gli enti assicurati, indipendentemente dal numero di ubicazioni (sia fabbricato che contenuto) interessate dal sinistro, se non diversamente indicato.

Limitatamente ai beni di proprietà sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa:

- gli immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Intasamento di gronde e pluviali: sono compresi i danni agli immobili ed al loro contenuto arrecati da acqua entrata per intasamento delle gronde o dei pluviali causato da grandine. Sono inoltre indennizzabili i danni agli immobili ed al loro contenuto per intasamento di gronde o pluviali causato dalla loro insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazione di carattere eccezionale.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Rimpiazzo combustibili: La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta – gasolio – kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio Beni Immobili.

Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

Crollo e Collasso Strutturale: la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o consequenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

1. errori di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
2. modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mancata o insufficiente manutenzione.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine, effetti gradualmente degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione.

La Società (a valere sia per la SEZIONE 1 che per la SEZIONE 2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall'Ente Sanitario:

- i. in conseguenza di guasti e danni causati dall'attività delle Autorità, dell'Ente Sanitario stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l'evento e/o le sue conseguenze. Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.
- ii. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza (Costi di ripristino). Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria "Tossico-nocivi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto previsto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro. Tale condizione/garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.
- iii. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali, comunque, necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa. Tale condizione/garanzia viene presta senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

- iv. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio purché tale ricostruzione/rimpiazzo sia effettuato entro 18 mesi. Tale condizione/garanzia viene presta senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

- v. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Tale condizione/garanzia viene presta senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

- vi. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo Art. 27 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall'Ente Sanitario in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene. Tale condizione/garanzia viene presta senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

- vii. per la "ricerca guasti", la Società risponde:
- a) delle relative spese a causa di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.
 - b) dei danni materiali ai beni assicurati, sempreché indennizzabili a termini di contratto, derivanti da fuoriuscita di acqua od altri liquidi o fluidi, a seguito di rottura accidentale dei predetti impianti.

Le condizioni/garanzie di cui alle lettere a) e b) vengono prestate senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

- c) La società indennizza, altresì, i danni subiti dai beni assicurati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, evento sismico (se tale garanzia è operante), per effetto di allagamenti, così come definiti in questa polizza, con esclusione dei beni posti ad un'altezza inferiore a 12 cm.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Relativamente ai danni di cui alla lettera c) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di quanto previsto nella tabella finale, con l'intesa che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore di quanto previsto nella tabella finale.

Limitatamente ai beni di proprietà sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa:

- gli immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

- viii. qualora esista una stima di opere specifiche redatta da stimatore esperto e accettata dalla Compagnia, vale il disposto dell'Art. 1908 del C.C. e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima. Rimane esclusa dall'assicurazione la quota di valore per oggetto eccedente € 25.000,00.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Ente Sanitario e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.

Formazione di ghiaccio, gelo: Relativamente ai danni da gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio degli immobili; sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.

Atti socio-politici: La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, cadutadi aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse o di sabotaggio organizzato.
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d) causati da sostanze radioattive, biologiche e/o chimiche.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare delle aree di pertinenza dell'Ente Sanitario in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse però oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Eventi socio-politici".

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Sabotaggio e terrorismo: Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Per terrorismo sabotaggio si intende qualsiasi attività violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzazione dell'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d) causati da sostanze radioattive, biologiche e/o chimiche.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non è consentito l'esercizio dell'azione di recesso/disdetta nei confronti di singoli Enti Sanitari.

In caso di recesso la Società rimborsa la parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

Apparecchiature elettroniche: La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato le perdite ed i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati, siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulizia, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede e/o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Ai fini della presente assicurazione, per perdite o danni materiali e diretti, si devono intendere, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le perdite ed i danni causati da:

1. incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o terzi;
2. mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o automatismo, di regolazione di segnalazione o di condizionamento dell'aria;
3. difetti del materiale o di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
4. caduta, urto, collisione o eventi similari;
5. ostruzione da, o introduzione di corpi estranei;
6. effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti o arco voltaico, effetti di elettricità statica. La Società risponde dei danni causati da fenomeno elettrico, nel caso in cui al momento del sinistro non esistano, non siano danneggiati o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 30% con il minimo di Euro 500,00;
7. incendio o opere di spegnimento dello stesso, fumo, gas e vapore, fulmine ed esplosione, caduta di aeromobili o di oggetti caduti da essi, superamento del muro del suono;
8. bufera, uragano, tempesta, gelo, movimenti del ghiaccio, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, maremoti o eruzioni vulcaniche;
9. rapina, furto o tentativo di furto;
10. acqua condotta, acqua piovana, intasamento di scarichi, gronde e pluviali, colaggio da impianti automatici di estinzione, anche a seguito di rottura di essi.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Si assicurano programmi e spese di ricostruzione dati a seguito di perdite e i danni materiali e diretti in base alle condizioni tutte e altri danni diretti non esclusi dalle Condizioni, anche quando non vi sia un danno materiale coperto, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da mancanza di corrente, sovratensione, sottotensione, manipolazioni di dati e programmi dovute ad azioni fraudolente, infezioni da virus ed altri programmi dannosi, errori di manipolazioni del personale addetto compreso la scelta del programma, arresto, malfunzionamento di impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche.

In caso di danno, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati, quali ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostruzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni materiali e diretti all'hardware.

Non sono compresi i danni e/o perdite causati da:

1. dolo dell'Assicurato
2. costi sostenuti per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento del bene assicurato, a meno che tale registrazione o verifica sia resa necessaria da un sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto;
3. di deperimento, logoramento, corrosioni, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
4. causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
5. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
6. perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
7. per le cose fisse, i danni verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico, se avvenuti al di fuori delle ubicazioni;
8. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore/o fornitore dei beni assicurati;
9. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
10. attribuiti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
11. a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
12. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di intervento o d'inventario;
13. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
14. montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione;
15. cyber risk;
16. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
17. i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a centinatura per svista;
18. la perdita di dati avvenuta durante le elaborazioni non completate, non terminate;
19. i danni da modifica dei programmi eseguita senza benestare e controllo da parte dei progettisti degli stessi o da parte di chi detiene le licenze;

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

20. le spese occorse, a seguito del sinistro, per migliorare i programmi, dati, eliminare errori di progettazione, errori di lettura;
21. il trasporto di dati e programmi (registrati su supporti) fuori dei locali dei centri elaborazione dati delle sedi dell'Assicurato.
22. danni meccanici e tecnici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - a) controlli di funzionalità;
 - b) manutenzione preventiva;
 - c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Maggiori Costi: In caso di sinistro, indennizzabile a termini delle precedenti Parti, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, la Società indennizza: i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato; gli ulteriori costi di carattere non continuativo ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione dell'esercizio, in aggiunta a quelli indennizzabili già descritti.

Ogni spesa sostenuta dall'Assicurato per evitare o ridurre il danno di inattività deve essere notificata alla Società pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista.

Non sono compresi i danni e/o perdite causati da:

1. danni indiretti, le ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per mancato o ritardo adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura;
2. le spese sostenute a seguito della mancanza di fornitura di corrente elettrica da parte dell'Ente che provvede alla sua distribuzione;
3. le spese coperte dalle altre Sezioni di polizza;
4. tutte le spese non preventivamente concordate con la Società o con il suo incaricato.

Periodo indennizzo: è il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre i 4 mesi successivi, durante i quali l'attività dell'Assicurato subisca le conseguenze del sinistro stesso.

Conduttori esterni: La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con i beni assicurati, e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati.

Impianto di condizionamento: Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori.

Art. 17 – Indennizzi - Limitazioni – Massima esposizione della Società

Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita e per ogni Ente Sanitario assicurato, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione Contrante e gli Enti Sanitari sono esonerati), fermo quanto previsto ai successivi artt. "Acquisizione di nuovi beni" e "Costituzione del premio e regolazione annuale".

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 18 - Acquisizione di nuovi beni

Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Ente Sanitario anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 10% (dieci per cento) della somma totale attribuita, per ciascun Ente Sanitario, alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice di aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l'Ente Sanitario ne avrà dato comunicazione.

Art. 19 - Deroga alla regola proporzionale

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (venti per cento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all'articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale opererà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore. Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto e quindi senza applicazione della regola proporzionale.

Sezione 2) Art. 20 FURTO, RAPINA e RISCHI ASSIMILABILI

La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:

- a) beni mobili,
- b) denaro, titoli e valori in genere:
 - b1) riposti e custoditi all'interno di mezzi di custodia;
 - b2) posti fuori dai mezzi di custodia ma all'interno di cassetti, mobili, registratori di cassa, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali;
 - b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori;
 - b4) ovunque riposti*(Clausola B4 Art. 36 bis in base all'offerta dell'aggiudicatario)

per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, guasti cagionati da ladri, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- ◊ furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza, commesso con speciale abilità (agilità, sveltezza di mano, scaltrezza), eludendo l'attenzione del derubato, del personale presente;
- ◊ rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
- ◊ estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche le spese sostenute dall'Amministrazione:

- o per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, archivi, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati, anche vandalici, nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella tabella finale.

*vedasi Clausola Art. 20 B4

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca le cose assicurate (con esclusione di denaro, quadri ed oggetti d'arte) purché riposte nei locali descritti in polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie necessariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute, per il proseguimento dell'attività. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose danneggiate o rubate. La garanzia è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori dell'Amministrazione. Si precisa pertanto che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 20 bis - Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia

1) La garanzia furto è operante:

- I. per i beni Art. 20 lett. a), b1), b2) e b4) se operante e dell'art. 20 - Oggetto dell'assicurazione della presente Sezione posti all'interno di immobili, se l'autore del reato:
 - ◊ si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
 - b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
 - c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
 - d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
 - ◊ si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede e/o li abbia asportati.
- II. per i beni Art. 20 lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave e con i finestrini totalmente chiusi;
- III. per i beni Art. 20 lett. a) quali fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. Beni all'aperto), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale.
- IV. per i beni Art. 20 lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa, purché ci sia video sorveglianza;
- V. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

- 2) Per il denaro, titoli e valori Art. 20 lett. b3), la garanzia comprende anche:
- ◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
 - ◊ il furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni medesimi;
 - ◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano;
 - ◊ rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

commessi sul Dipendente incaricato del trasporto dei beni, anche se questi sia costretto a consegnare detti beni mediante violenza o minaccia, mentre nell'esercizio delle sue funzioni relative a tale servizio, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detiene i beni stessi.

Si precisa che sono parificati ai Dipendenti del Contraente i Dipendenti di Società Terze con attività di polizia privata o di trasporto valori.

- 3) La copertura assicurativa opera anche:
- ◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
- 4) Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per la indennizzabilità dei danni di cui al punto 1.1. che precede, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

- 5) A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 15% col minimo di € 500,00 (soggetto ad offerta) - anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto, tranne per i farmaci cui segue apposito protocollo/allegato.
- 6) I beni e manufatti in rame si intendono coperti dalla presente sezione di polizza fino al limite massimo e con gli scoperti/franchigie indicati nella tabella finale, ove rientrano i cd. Beni all'aperto.
- 7) Sono esclusi i danni da furto avvenuti negli immobili rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, qualora non si tratti di abitazioni civili.

Art. 21 - Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo e per l'insieme di tutti gli Enti Sanitari Assicurati, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione e gli Enti stessi sono esonerati).

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate salvo diversa pattuizione; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di cui sopra.

L'Amministrazione si impegna a pagare il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo. Il tasso di premio applicato sarà quello indicato per la sezione 2 sulla relativa scheda di offerta economica rilasciata in fase di gara dalla Società assicuratrice.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 22 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Ente Sanitario ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Condizioni operative dell'assicurazione (Valide per tutte le sezioni)

Art. 23 – Esclusioni

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

- I. verificatisi in occasione di:
 - a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni,
 - b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale,
 - c. mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine,
 - d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
 - e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,

- II. causati da o dovuti a:
 - f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

- g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
- h. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- i. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
- j. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
- k. montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione;
- l. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
- m. difetti noti all'Ente Sanitario all'atto della stipulazione della polizza;
- n. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
- o. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Ente Sanitario;
- p. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratura;
- q. Relativamente ai danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da: atti vandalici o dolosi, eventi sociopolitici, terrorismo e sabotaggio, l'impresa non risponde dei danni: da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze chimiche e/o biologiche utilizzate per compiere tali atti.
- r. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all'Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 e Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2;
- s. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all'Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 1 e Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione della Sezione 2;
- t. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 1.000 metri;
- u. errata manovra;
- v. umidità, brina e condensa.

si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;

III. nonché:

- w. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
- x. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- y. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato,
- z. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

- aa. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni aa. i danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventisocio-politici;
- bb. le manifestazioni di malattie trasmissibili e qualsiasi contaminazione da virus, batteri, funghi, muffe o altri microrganismi in genere, a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

Art. 24 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società entro dieci giorni da quando l'articolazione aziendale competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente;

In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Ente Sanitarione darà immediata comunicazione se l'evento si prolunga oltre le 6 ore.

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), quest'ultimo può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Ente Sanitario di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l'Ente Sanitario dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

Nel comune interesse l'Amministrazione e gli Assicuratori, ivi compresi i rispettivi Uffici competenti, si obbligano ad effettuare ogni corrispondenza esclusivamente attraverso il Broker designato, fornendo tutta la relativa documentazione in possesso per una corretta definizione di ogni sinistro.

24 bis Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio – Rendicontazione

La Società fornirà semestralmente agli Enti Sanitari Assicurati un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell'evento
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di decorrenza della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

È facoltà dell'Amministrazione Contraente e degli Enti Sanitari richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora esse lo richiedano.

Nel comune interesse l'Amministrazione e gli Assicuratori, ivi compresi i rispettivi Uffici preposti, si obbligano ad effettuare ogni corrispondenza esclusivamente attraverso il Broker designato, fornendo tutta la relativa documentazione in possesso per una corretta definizione di ogni sinistro.

Art. 25 - Procedura per la valutazione del danno (Sezioni 1 e 2)

L'ammontare del danno e/o delle perdite è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito sono ripartite a metà.

Relativamente all'Art. 16 - "Oggetto dell'assicurazione Sez. 1)" punto vi", in caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o di restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 26 - Mandato dei Periti (Sezioni 1 e 2)

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 24- "Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti";
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 27 – "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Ente Sanitario abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Ente Sanitario di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 25 – "Procedura per la valutazione del danno" - lettera b) - ("perizia formale"), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 27 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni 1 e 2)

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 1

Incendio ed altri danni ai beni:

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell'area) escludendo soltanto il valore dell'area;
- per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).

Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di "valore a nuovo" la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica incaso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata.

L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Beni Immobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Beni Mobili - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo dal risultato il valore dei residui stessi.
- per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 cc.

Relativamente ai danni di "Fenomeno elettrico e/o Elettronico" ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
 - per i beni con vetustà non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
 - negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore esperto condiviso con la Società, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verrà effettuata adottando tale stima come "stima accettata" ai sensi dell'Art. 1908 Codice Civile; diversamente si procederà in ogni caso alla quantificazione dell'indennizzo sulla base di eventuale altra stima esistente ed in base alle informazioni ed alla documentazione disponibile.

CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE 2 – Furto, rapina e rischi assimilabili

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni 1 e 2).

Art. 28 - Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido solamente per la SEZIONE 1)

Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.

1. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all'Art. 19 --“Deroga alla regola proporzionale”, risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l'abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.

Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI 1 e 2)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Ente Sanitario avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite, salvo quanto diversamente normato.

Art. 30 - Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni 1 e 2)

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 31 - Compensazione tra partite (Sezione 1)

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 19 - “Deroga alla regola proporzionale”, si conviene che qualora – applicata la “deroga alla proporzionale” laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a “Primo Rischio Assoluto”.

Art. 32 - Operatività dell'Assicurazione

Qualora alcuni Beni risultassero colpiti da un sinistro indennizzabile a termini di polizza e qualora tale sinistro non risulti liquidabile per il solo motivo che i Beni colpiti non sono esplicitamente contemplati nella presente assicurazione resta inteso che, qualsiasi danno o spesa o perdita conseguente anche se inerente ai soli Beni danneggiati e non assicurati, sarà comunque indennizzabile.

Art. 33 - Forma dell'Assicurazione – Deroga alla proporzionale (Valida per la Sezioni 2)

La copertura è prestata nella formula a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 34 - Anticipo dell'indennizzo

L'Ente Sanitario ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00).

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro due milioni/00) per sinistro e per anno, qualunque sia l'ammontare del danno.

Art. 35 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 35 bis – Cyber risks

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
 - b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
 - c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
 - d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
 - e) computer hacking;
 - f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
 - g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
 - h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
 - i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
 - j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;
- salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 36 - Clausola SARS - Cov2 / Coronavirus

Sono esclusi i danni e/o le conseguenze dirette, dai quali derivi qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a contagio di virus, quali SARS-Cov2 e Coronavirus, di qualunque natura/tipologia e variante pandemica, o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita). Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, *disinfezione*, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività

Art. 36 bis – Denaro e Valori ovunque riposti (Art. 20 B4 in base all'offerta dell'aggiudicatario)

Premesso che il Contraente opera in un contesto/ambiente aperto al pubblico, che ha adottato diverse misure di sicurezza e prevenzione (videosorveglianza dei locali, portierato, guardiania anche armata), a tutela dei beni propri e/o dei dipendenti, fornitori, ospiti, ecc., le parti prendono atto che, a parziale deroga dell'art. 20 bis punto 1) I., l'Assicurazione Furto è operante anche per i beni, compresi denaro, preziosi e valori, ovunque riposti alla condizione essenziale che tali misure di sicurezza/prevenzione siano pienamente operative al momento del furto e che la denuncia alle autorità venga effettuata nella medesima giornata.

La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro e con il limite di € 1.500,00 per sinistro e € 3.000,00 per anno.

Si precisa, infine, che la sottrazione del denaro è garantita da questo contratto esclusivamente secondo la variante/garanzia aggiuntiva Art. 20 b4 ed in base all'art 20 bis della polizza distintamente definiti ai punti b1, b2 o b3 dell'art. 20.

Art. 37 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

La Società

Il Contraente

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indennizzo

VALIDO PER LE SEZIONI 1) e 2)

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per ciascun Ente Sanitario, ad eccezione di quanto previsto più avanti per l'IRCCS "Bonino Pulejo", per singolo sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di:

Massimo Indennizzo per sinistro/anno	Euro	40.000.000,00
--------------------------------------	------	---------------

PRECISAZIONE:

Sulle somme assicurate dall'IRCCS Bonino Pulejo, in ragione delle tipicità dell'Istituto stesso, il massimo indennizzo per sinistro e per anno si intende modificato come di seguito indicato:

Massimo Indennizzo per sinistro/anno	Euro	5.000.000,00
--------------------------------------	------	--------------

Fermi restando i sottolimiti di cui alle garanzie che seguono:

Sezione 1) Incendio e altri danni ai beni (Limiti validi per ciascun Ente Sanitario Assicurato)

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia euro	Limite di Indennizzo per sinistro ed annoeuro
	in % sul danno	con il minimo di euro		
Per sinistro, se non diversamente previsto	=====		€ 25.000,00	=====
Art 16 – lett. j): Rottura lastre	=====	=====	€ 500,00	€ 50.000,00 per anno col limite di € 2.500,00 per singola lastra
Art 16 – lett. k): Atti socio-politici	10%	€ 25.000,00	=====	€ 3.000.000,00
Art 16 – lett. vii): Ricerca guasti	=====	=====	€ 500,00	€ 100.000,00 per sinistro ed anno
Art 16 – lett. m): Fenomeni atmosferici%	€	=====	..% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di €
Fenomeni atmosferici su fabbricati aperti su più lati e tettoie	=====	=====	€ 25.000,00	€ 150.000,00 per sinistro ed anno
Art 16 – lett. x): Terremoto/ evento sismico	...%	€% del valore per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di €
Art 16 – lett. z): Eruzioni vulcaniche	20%	€ 15.000,00		50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di €

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

Art 16 – lett. l): Sabotaggio/Terrorismo	=====	=====	=====	€ 3.000.000,00
Art 16 – lett. m bis: Grandine su fragili – Beni all’aperto	=====	=====	€ 25.000,00	€ 300.000,00 per sinistro ed anno
Art 16– lett. n): Formazione di Ghiaccio e Gelo	=====	=====	€ 25.000,00	€ 300.000,00 per sinistro ed anno
Art 16 – lett. o): Acqua Piovana	=====	=====	€ 25.000,00	€ 300.000,00 per sinistro ed anno
Art 16– lett. p): Fuoriuscita d’acqua	=====	=====	€ 25.000,00	€ 300.000,00 per sinistro ed anno
Art 16– lett. q) e r): Inondazioni/Alluvioni/Esondazioni /Allagamenti%	€	=====% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di €
Art 16 – lett. s): Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta massi%	€% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di €
Art 16 – lett. t): Crollo/collasso strutturale	=====	=====	€ 25.000,00	€ 2.000.000,00 per sinistro ed anno
Art 16 – lett. u): Sovraccarico neve	=====	=====	€ 25.000,00	€ 3.000.000,00
Art 16 – lett. v): Fenomeni elettrici e/o elettronici	=====	=====	€ 25.000,00	€ 500.000,00
Art 16 lett. w) – Mancato freddo	=====	=====	€ 25.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Spese mantenimento attività e servizi	=====	=====	3 giorni con il minimo di € 10.000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno

Capitolato di Polizza di Assicurazione – All Risks Property

PRECISAZIONE:

Sulle somme assicurate dall'IRCCS Bonino Pulejo, in ragione delle tipicità dell'Istituto stesso, il massimo indennizzo sulle garanzie "terremoto" ed "eruzioni vulcaniche" si intende così modificato:

Art 16 – lett. x): Terremoto/ evento sismico	...%	€% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di €,00
Art 16 – lett. z): Eruzioni vulcaniche	20%	€ 15.000,00	50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di €,00

Restano fermi tutti gli altri limiti di indennizzo prescritti dal C.S.A. ed oggetto di specifica offerta (vedere scheda di offerta tecnica).

Sezione 2) Furto, rapina e rischi assimilabili (tabella valida per ogni Ente Sanitario assicurato)

Garanzia / Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia euro	Massimo indennizzo per sinistro e anno euro
	in % sul danno	con il minimo di euro		
Per sinistro, se non diversamente previsto			€ 5.000,00	
Beni mobili	10%	€ 5.000,00		€ 75.000,00
Beni all'aperto	10%	€ 10.000,00		€ 25.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia	10%	€ 2.500,00		€ 50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia	10%	€ 2.500,00		€ 20.000,00
Denaro e valori trasportati	10%	€ 500,00		€ 15.000,00
Guasti da ladri	10%	€ 5.000,00		€ 50.000,00
Beni di Dipendenti/Utenti	10%	€ 250,00		€ 5.000,00
Furto con Destrezza (eccetto porta-valori)	10%	€ 250,00		€ 5.000,00
Beni in rame	10%	€ 10.000,00		€ 25.000,00

Individuazione delle somme e valori assicurati per singolo Ente Sanitario

1) Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sezione 1:

Partite assicurate

	Capitali assicurati
Beni immobili	497.250.000,00
Beni mobili	61.426.346,08
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

2) Azienda Sanitaria Provinciale Caltanissetta

Sezione 1:

Partite assicurate

	Capitali assicurati
Beni immobili	670.566.200,00
Beni mobili	71.773.440,24
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

3) Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Sezione 1:

Partite assicurate

Beni immobili	439.092.000,00
Beni mobili	109.370.593,01
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

4) Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

Sezione 1:

Partite assicurate

Beni immobili	388.679.378,40
Beni mobili	87.232.811,0
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

5) Azienda Sanitaria Provinciale di Messina

Sezione 1:

Partite assicurate

	Capitali assicurati
Beni immobili	491.903.000,00
Beni mobili	144.959.203,0
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

6) Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

Sezione 1:

Partite assicurate

	Capitali assicurati
Beni immobili	618.189.950,00
Beni mobili	159.179.782,55
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 13 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 13 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 13 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 13	250.000,00

7) Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

Sezione 1:

Partite assicurate

Beni immobili	388.772.082,40
Beni mobili	118.932.323,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

8) Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa

Sezione 1:

Partite assicurate

Beni immobili	482.555.853,17
Beni mobili	93.480.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

9) Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Sezione 1:

Partite assicurate

Beni immobili	Capitali assicurati
	562.445.000,00
Beni mobili	245.445.961,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

Beni mobili	Valori complessivi
	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

10) Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania

Sezione 1:

Partite assicurate

Beni immobili	Capitali assicurati
	215.420.240,00
Beni mobili	90.252.712,56
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

Beni mobili	Valori complessivi
	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

11) Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Papardo-Piemonte" di Messina

Sezione 1:

Partite assicurate

	Capitali assicurati
Beni immobili	243.160.500,00
Beni mobili	
	38.878.955,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

12) Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia-Cervello" di Palermo

Sezione 1:

Partite assicurate

	Capitali assicurati
Beni immobili	244.712.594,26
Beni mobili	94.384.481,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

13) ARNAS "Garibaldi" di Catania

Sezione 1:

Partite assicurate

Beni immobili	Capitali assicurati 470.825.000,00
Beni mobili	103.920.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

Beni mobili	Valori complessivi 150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

14) ARNAS "Civico-Di Cristina-Benfratelli" di Palermo

Sezione 1:

Partite assicurate

Beni immobili	Capitali assicurati 354.645.137,20
Beni mobili	70.000.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

Beni mobili	Valori complessivi 150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

15) AOU Policlinico "G. Rodolico" di Catania

Sezione 1:

Partite assicurate

Beni immobili	380.811.908,00
Beni mobili	182.031.523,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

16) AOU Policlinico "Gaetano Martino" di Messina

Sezione 1:

Partite assicurate

Beni immobili	442.030.768,01
Beni mobili	41.783.000,00
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

17) AOU Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo

Sezione 1:

Partite assicurate

	Capitali assicurati
Beni immobili	153.250.100,00
Beni mobili	131.689.010,22
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00

18) IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina

Sezione 1:

Partite assicurate

	Capitali assicurati
Beni immobili	76.459.000,00
Beni mobili	16.893.478,30
Rischio locativo	in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00
Demolizione e sgombero (Art. 16 p. ii)	250.000,00
Onorari periti e professionisti (Art. 16 p. iii)	75.000,00
Ricostruzione archivi (Art. 16 p. iv)	200.000,00
Spese mantenimento attività (Art. 16 p. v)	300.000,00
Maggiori danni beni storico artist. (Art. 16 p. vi)	1.000.000,00
Mancato freddo	500.000,00

Sezione 2:

Partite assicurate

	Valori complessivi
Beni mobili	150.000,00
Denaro e valori custoditi nei mezzi di custodia – Art. 20 b1	50.000,00
Denaro e valori fuori dai mezzi di custodia – Art. 20 b2	20.000,00
Denaro e valori trasportati – Art. 20 b3	20.000,00
Guasti da ladri - Art. 20	250.000,00